



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI BARI

SEZIONE 17

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	DURANTE	DORIS	Presidente
<input type="checkbox"/>	D'IPPOLITO	ARMANDO	Relatore
<input type="checkbox"/>	SFRECOLA	RENATO SAVERIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2968/14  
depositato il 21/08/2014

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 000 TRIB.ERARIALI 2009  
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BARI  
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 000 TRIB.ERARIALI 2009  
contro: AGENTE DI RISCOSSIONE BARI EQUITALIA SUD S.P.A.  
difeso da:

proposto dai ricorrenti:

- SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

IN CONCORDATO PREVENTIVO  
VIA

difeso da:  
CATALDI DOTT. FRANCESCO  
VIA M. MIRENGHI, 25/C 70100 BARI BA

difeso da:  
NITTI DOTT. DANILO  
VIA M. MIRENGHI, 25/C 70100 BARI BA

SEZIONE

N° 17

REG.GENERALE

N° 2968/14

UDIENZA DEL

15/12/2014

ore 09:00

SENTENZA

N°

1613/17/15

PRONUNCIATA IL:

15/12/2014

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

16/05/2015

Il Segretario  
IL SEGRETARIO  
(C. S. D. M. A. M. A.)

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 2.8.2014 la società \_\_\_\_\_, in concordato preventivo, rappresentata e difesa dal Dott. Danilo Nitti e dott. Francesco Cataldi impugnava la cartella di pagamento n. \_\_\_\_\_ ) notificata in data 26.5.2014 a mezzo della quale veniva intimato il pagamento di €. 2.055.837,84.

A sostegno dell'impugnazione parte ricorrente, in primis, eccepiva l'illegittimità della cartella perché emessa in spreto a quanto previsto dall'art. 161, 167 e 168 L.F., in secundis, veniva eccepita la violazione della "par condicio creditorum" ed in via subordinata l'illegittimità dell'aggio di riscossione. Pertanto la società ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.

Con memoria difensiva depositata nei termini si costituiva l'Agenzia delle Entrate la quale contestava le argomentazioni addotte dalla società ricorrente.

Con memoria depositata in data 10.11.2014 si costituiva Equitalia Spa la quale in via preliminare eccepiva il difetto di legittimazione della \_\_\_\_\_ in quanto era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Bari. Nel merito Equitalia contestava quanto dedotto dalla società ricorrente concludendo per il rigetto del ricorso.

Con ordinanza resa in data 29.9.2014 la Commissione accoglieva l'istanza di sospensione dell'atto impugnato avanzata da parte ricorrente.

Parte ricorrente depositava memorie illustrative.

All'udienza del 15.12.2014 fissata per la decisione, dopo aver sentito le parti, la Commissione decideva come da separato dispositivo

## MOTIVI

Il ricorso è fondato per cui è meritevole di accoglimento.

L'eccezione sollevata da Equitalia in merito alla carenza di legittimazione attiva da parte della società per essere stata dichiarata fallita va detto che agli atti risulta depositata la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha revocato il fallimento della società, disponendo per l'omologa del concordato al quale era stata già ammessa la società. Ragione per cui permane la legittimazione della società a proporre le azioni giudiziali a tutela della stessa ed in particolare di quelli aventi natura tributaria.

Passando al merito del ricorso, va accolta la eccezione di parte ricorrente circa l'inesigibilità di ogni azione esecutiva in costanza di procedure di concordato preventivo.

Nella fattispecie risulta per tabulas che la cartella contenente intimazione di pagamento sia stata notificata in pendenza di procedura concordataria.

E' pacifico il principio giurisprudenziale secondo cui l'emissione di una cartella di pagamento costituisce un esercizio dell'azione esecutiva in quanto il concessionario attraverso la cartella realizza la propria pretesa esecutiva.

Ne consegue che, essendovi il divieto esplicito previsto dall'art 168 L.F. di iniziare azioni esecutive nei confronti di soggetti ammessi alla procedura concordataria, Equitalia non poteva notificare la cartella di pagamento alla società I in quanto sottoposta alla procedura concordataria. La illegittimità della cartella di pagamento ha come conseguenza il suo annullamento, per cui ogni ulteriore questione risulta assorbita.


Le spese vengono compensate per ragioni di equità.

P.Q.M.


Accoglie e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Spese Compensate.

Bari, li 15.12.2014

Il Relatore

A handwritten signature in black ink, appearing to be '1150/PTA', written over the text 'Il Relatore'.

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Alfano', written over the text 'Il Presidente'.